

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

I^A SEZIONE CIVILE

Il Got avv. Walter Galloppo in funzione di GU ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. RG 7099/2012

TRA

Banca Popolare Vesuviana s.c. in persona del legale rapp.te p.t. difeso dagli avv.ti
Alfredo ed Edgardo Riccardi ed elett.te dom.to presso il loro studio in S. Giuseppe
Vesuviano alla via Pessoni 22

E

Donnarumma Giuseppe e Nunziata Margherita, difesi dagli avv.ti Arturo Rianna e
Paolo Nunziata presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Somma Vesuviana alla via
S. Giovanni de Matha 25.

NONCHE'

Santa Monica – Compagnia Italiana Previdenza S.M.P.A., in persona del Presiden-
te p.t. e Fondo San Pio Unità Etico Sociale Domestico Previdenziale in persona
del Presidente P.T., entrambi difesi dall'avv. Bruno Parisi presso il quale elett.te
domiciliano alla via S. Pietro 3 - Nola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 702 bis cpc l'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di
Donnarumma Giuseppe e Nunziata Margherita della somma di € 54.720,00 oltre
interessi convenzionali in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola il
14.10.2008. I predetti con atto per Notar De Vivo del 27.12.2007 trascritto presso la
Conservatoria di S. Maria Capua Vetere il 17.1.2008 ai nn. 2562/1953 – 2563/1954

e 2564/1955, nonché presso la Conservatoria di Salerno il 18.1.2008 ai nn 2693/1828 avevano trasferito la piena proprietà di diritto immobiliare alla Santa Monica – Compagnia Italiana Previdenza destinandola al patrimonio Separato Fondo S. Pio per la costituzione di posizioni previdenziali. In tal modo si erano spogliati dei propri beni sostituendoli con strumenti finanziari di agevole circolazione e di scarsa consistenza patrimoniale e di tipo previdenziale, come tali non pignorabili ai sensi dell'art. 2117 c.c.

Chiedeva quindi la revoca dell'atto atteso che vi erano i presupposti del credito, dell'eventus damni e del consilium fraudis ed accertarsi la simulazione assoluta.

In subordine l'accertamento della simulazione relativa con conseguente nullità della donazione.

Si costituivano i coniugi Donnarumma e Nunziata che contestavano la domanda per inesistenza dei presupposti.

Del pari l'inammissibilità delle impugnative mosse al negozio stipulato dai coniugi con la convenuta Santa Monica. Si costituiva la Santa Monica S.M.P.A. che chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari del Fondo San Pio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale denegava la richiesta di integrazione del contraddittorio e rilevato che andavano approfondite le questioni relative alla scientia damni del terzo, disponeva il mutamento del rito.

Nel prosieguo, all'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva anche il Fondo S. Pio succeduto a titolo universale nella posizione sostanziale e processuale della Santa Monica S.M.P.A.

Precisate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia va decisa sulla interpretazione dell'atto impugnato. Questo manca di un elemento essenziale: la controprestazione. La Santa Monica e per esso il Fondo S. Pio si impegnano ad un imprecisato ed indeterminato corrispettivo nei confronti dei disponenti Donnarumma-Nunziata con i proventi della gestione del patrimonio conferito dagli stessi beneficiari.

In estrema sintesi i frutti derivanti dai cospicui beni conferiti dai coniugi vengono poi restituiti agli stessi ed ai componenti del loro nucleo familiare sotto forma di strumenti finanziari di tipo previdenziale e di segregazione patrimoniale. E' palese che la Santa Monica o il Fondo San Pio nessuna contropartita danno ai conferenti se quella, peraltro indeterminata e non quantificata, dei proventi della gestione degli stessi beni conferiti. In più con la precisazione che detti proventi devono assumere la forma di strumenti previdenziali e, quindi, impignorabili. E' evidente che tale costruzione è stata fatta unicamente allo scopo di sottrarre garanzia al credito di parte attrice individuato nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Nola. E che le contestazioni rientravano nel più ampio disegno di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, lo si evince anche dall'infondato disconoscimento delle firme per contestare le ragioni del credito della banca.

In conclusioni gli elementi acquisiti al procedimento portano a ritenere:

- a) l'esistenza di un credito in favore di parte attrice, quand'anche vi sia ancora contestazione sul suo ammontare;
- b) un atto di conferimento di beni, palesemente a titolo gratuito, con il quale i coniugi Donnarumma-Nunziata, hanno conferito i propri beni ad un fondo di gestione;
- c) i proventi di tale gestione sotto forma di imprecisati strumenti finanziari di tipo previdenziali, proprio a sottolineare l'aspetto della loro intangibilità.

Ne discende che quanto chiesto dalla banca merita accoglimento e nessuna indagine deve essere esperita sulla scientia fraudis della Santa Monica cui è subentrato il Fondo S. Pio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie le domande e per l'effetto revoca, ex art 2901 c.c. l'atto per notar De Vivo del 27.12.2007 trascritto presso la Conservatoria di S. Maria Capua Vetere il 17.1.2008 ai nn. 2562/1953 – 2563/1954 e 2564/1955 e presso la Conservatoria di Salerno il 18.1.2008 ai nn 2693/1828

Condanna i convenuti tutti e l'interventore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della banca che liquida in € 400 per spese ed € 10.000 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Ordina l'annotazione della presente sentenza presso la Conservatoria di RR.I.I. di S. Maria Capua Vetere e di Salerno per le rispettive competenze.

Così deciso in Nola 3.11.2015

IL GOT

Walter Galloppo

Walter Galloppo

24-11-2015
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Giovanna Sironi

Giovanna Sironi